



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Settore Opere Pubbliche e Mobilità
Servizio Beni Monumentali



GARA PROGETTAZIONE CHIESA S. PAOLO

QUESITI 21 giugno 2017

1) Tra i requisiti si richiede per la categoria EDILIZIA E.22 un importo minimo di 1.285.000 €. Si potrebbe considerare, facendo riferimento comunque ad una destinazione funzionale relativa ad interventi su edifici e manufatti esistenti, una parte di EDILIZIA E.21, a soddisfacimento dei requisiti richiesti? Avendo queste due classi un grado di complessità differente, si potrebbe procedere a considerare la E.21 (G=1,20) calcolandola in percentuale rispetto alla E.22 (G=1,55), considerandola quindi con una riduzione di importo del 35% come da differenza delle due classi

RISPOSTA: Ci vuole Categoria E22 o altra categoria, ma con lo stesso grado di complessità' (1,55).

2) si chiede di chiarire, in merito all'art. 11 del Disciplinare di Gara, Busta B "Dossier di Presentazione", al punto 3, che riporta: "**Massimo nr. 1 pagine stampate su un solo fronte, dedicate al curriculum professionale sintetico di tutti i componenti del gruppo o del singolo concorrente. Eventuali parti eccedenti le 2 facciate non saranno tenute in considerazione**", quante sono le pagine da produrre, 1 o 2

RISPOSTA: massimo 1 pagina (il resto e' un refuso)

3) con riferimento alla Gara in oggetto e ai tre progetti più rappresentativi da presentare nel punto 5 del "Dossier di Presentazione" (di cui al paragrafo 11 del Disciplinare di Gara), sono a chiedere se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, saranno valutati allo stesso modo interventi di restauro di chiese ed interventi di restauro su edifici aventi altra destinazione d'uso.

RISPOSTA: nel disciplinare si parla di "caratteristiche dei 3 progetti/realizzazioni di restauro che meglio rappresentano l'attività professionale"; verra' pertanto valutata la qualità' del progetto scelto a prescindere dalla destinazione dell'immobile a " chiesa

4) Nel Disciplinare di gara, al paragrafo 12 relativo ai "criteri di valutazione", nel punto A.3.1 della tabella si fa riferimento ad un punteggio di ben 35 punti attribuibili alla "qualità architettonica" dei progetti che si inoltrano come più rappresentativi del proprio percorso professionale.

Ora, trattandosi di restauro e non di progettazione architettonica, Le chiedo cortesemente di precisare come questo punteggio relativo alla "qualità architettonica" di cui sopra possa venire attribuito. Infatti, come emerge dalla carte del restauro, la progettazione architettonica sembra doversi escludere dai progetti di restauro (vedi art.9, 12 e 13 della Carta di Venezia, oltre a quanto prescritto dalla Carta di Cracovia e dai suoi aggiornamenti, in particolare agli articoli 1, 2 e 3 della "Carta di Cracovia 10 anni dopo"). L'unica qualità architettonica che mi sembra possa essere rinvenibile in un restauro potrebbe far riferimento, per l'appunto, a quegli interventi di ricucitura delle lacune o in quei nuovi interventi che devono "recare il segno della nostra epoca" (art.9 Carta di Venezia), però "distinguendosi dalla progettazione architettonica" (ivi) in modo da "integrarsi armoniosamente nell'insieme" (art.12 Carta di Venezia).

In conformità a quanto sopra, La prego dunque di chiarirmi se è in tal senso che deve essere intesa la qualità architettonica o nel senso di una libera riprogettazione nell'esistente, oppure di una nuova progettazione che nulla ha a che vedere con il restauro.

RISPOSTA: Nell'attuale ed annoso dibattito sul tema del restauro e' possibile riconoscere un pluralismo di posizioni, ossia una varietà di riferimenti concettuali e di conseguenti indirizzi operativi, riconducibili nel loro insieme anche ad un conflitto di posizioni sui fini stessi del restauro; conflitto presente sia a livello della definizione della natura delle azioni da svolgere sulle preesistenze sia a livello dell'individuazione dei caratteri distintivi delle singole opere.

I manufatti sono spesso caratterizzati da una complessa stratificazione di apporti materici legati alle diverse fasi di trasformazione nel tempo; il progetto di restauro rimanda quindi al tema della "selezione" e alle azioni necessarie per la "fruizione estetica" dell'opera. Si aggiunge poi il tema dell'adeguamento dell'edilizia storica alle rinnovate esigenze funzionali ed impiantistiche, che implica una non semplice ricerca per individuare le possibili forme di dialogo fra l'istanza della conservazione della complessità dell'architettura riconosciuta nell'insieme degli apporti materici che l'hanno caratterizzata nel tempo e l'istanza di una condizione di "abitabilità" che risponda agli attuali standard di vita. A cio' infine si affianca il tema degli interventi di **ricucitura delle lacune e/o l'inserimento di possibili nuovi interventi** che devono "recare il segno della nostra epoca". E' pertanto nella declinazione congiunta dei temi sopramenzionati che si ritiene possa esprimersi la qualità architettonica del progetto di restauro.

5) Leggendo il bando al paragrafo "INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI - Raggruppamenti temporanei" viene riportata la seguente frase: Il requisito di cui al punto c), d) del presente articolo deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nel caso di partecipazione in forma di costituendo raggruppamento temporaneo, la mandataria deve possedere obbligatoriamente in maggioranza il requisito relativo al personale tecnico? L'esempio è il seguente: Mandataria studio associato con tre tecnici, che possiede per intero il requisito economico della categoria E.22, Mandante Società di ingegneria con 8 tecnici che possiede interamente il requisito economico della categoria IA.03, Mandante Società di ingegneria con 6 tecnici che possiede interamente il requisito economico S04, Mandante Studio associato con tre tecnici che possiede interamente il requisito economico della categoria IA.02, altri mandanti 4 liberi professionisti. Se la mandataria non dovesse possedere tale requisito (maggioranza del numero di unità minime di tecnici), si deve ricorrere all'avvalimento?

RISPOSTA: La mandataria deve possedere in forma maggioritaria il requisito del personale tecnico. Si può ricorrere all'avvalimento, a condizione che gli stessi requisiti non siano usati dagli altri componenti il raggruppamento.

QUESITI 22 Giugno

1-al punto d) dell'articolo 7 del Disciplinare della Gara in oggetto, tra i requisiti minimi di capacità tecnico-professionale si richiede "per i professionisti singoli o associati, [di] aver avuto un numero di unità minime di tecnici, **pari a 4**, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti." Alla pagina successiva si prevede inoltre che "il requisito di cui al punto c), d) del presente articolo deve essere posseduto **in misura maggioritaria dalla mandataria**."

Si pone il caso di un raggruppamento temporaneo di **otto professionisti**, in cui la mandataria è individuata in uno studio associato composto da **tre professionisti** (da più di tre anni). Il requisito di cui sopra appare dunque soddisfatto dalla compagine, e risulta verificata la suddetta condizione che prevede che tale requisito sia coperto in misura maggioritaria dalla mandataria.

In ordine a quanto sopra, Le chiedo se, ai fini della presentazione dell'Istanza, sia formalmente ammissibile l'individuazione del "capogruppo mandatario" di RTP costituendo in uno studio associato (rappresentato dal professionista titolare dotato di potere di rappresentanza legale).

RISPOSTA Il capogruppo puo' essere uno studio associato ,se ha i requisiti in misura maggioritaria previsti dal disciplinare.